Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 11 aprile 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969, n. **1249**.

Modificazione allo statuto dell'istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra « F. D. Roosevelt », con sede in Roma.

N. 1249. Decreto del Presidente della Repubblica **18 ottobre** 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, viene modificato l'art. 1, terzo comma, dello statuto dell'istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra « F. D. Roosevelt », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 92. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **130**.

Modificazione allo statuto della fondazione « Laboratorio prove sulle materie plastiche », con sede presso il Politecnico di Milano.

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione viene modificato l'art. 7 dello statuto della fondazione « Laboratorio prove sulle materie plastiche », con sede presso il Politecnico di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 97. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **131**.

Riconoscimento della personalità giuridica della procura della congregazione delle serve del SS. Sacramento, nel comune di Veroli.

N. 131. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura della congregazione delle serve del SS. Sacramento, con sede in località Santa Francesca del comune di Veroli (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 91. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1970, n. **132**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex-conventuale di San Francesco, in Gubbio.

N. 132. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa ex-conventuale di San Francesco, in Gubbio (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 90. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1970, n. **133**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia, con sede in Assisi, della congregazione delle suore francescane missionarie di Maria Ausiliatrice.

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia, con sede in Assisi (Perugia), della congregazione delle suore francescane missionarie di Maria Ausiliatrice; la casa anzidetta viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sac. Egidio Fagotti, consistente in un fabbricato con annesso orto, in Assisi, valutato L. 26.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 95. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1968.

Iscrizione del personale dipendente dall'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo - alla cassa per le pensioni dipendenti degli enti locali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, sulla istituzione dell'Ente Delta Padano con sede in Bologna;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli enti e sezioni di riforma fondiaria, e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano;

Vista la deliberazione consiliare n. 114/062 in data 10 giugno 1963, dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, con la quale si propone di iscrivere i propri dipendenti presso la cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

Visto che, ai sensi dell'art. 39 della citata legge, ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli istituti di previdenza, è data facoltà, tra gli altri, agli enti di diritto pubblico di iscrivere alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali il proprio personale;

Vista la nota n. 80156, in data 16 febbraio 1965, del Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, con la quale si sollecita l'approvazione della citata delibera n. 114/062 del 10 giugno 1963 dello Ente per la colonizzazione del Delta Padano, ai fini della emissione del relativo decreto;

Vista la nota n. 42064, in data 18 novembre 1965, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale si comunica di non aver nulla in contrario a concedere la propria adesione alle delibere adottate dagli enti e sezioni speciali di riforma fondiaria, in ordine all'esercizio della facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, a norma dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, sull'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Vista la nota n. 165778 del 2 dicembre 1967, del Ministero del tesoro, con la quale viene fatto presente che la delibera consiliare del Delta Padano del 10 giugno 1963, n. 114/062 va integrata come segue:

« Nei riguardi del personale che opti per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, cessa l'eventuale trattamento di particolari fondi di previdenza o di conti individuali o di altre forme comunque previste, che abbia carattere integrativo del trattamento di pensione a carico della predetta cassa e, conseguentemente, cessa anche il versamento dei relativi contributi.

I trattamenti maturati o le somme accreditate nei conti alla data di opzione saranno corrisposti al dipendente all'atto della definitiva cessazione dal servizio, salvo che i relativi importi vengano destinati al riscatto di servizi o periodi secondo le norme vigenti per le casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Per il personale dell'ente che viene iscritto alla predetta cassa pensioni permane l'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi, dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i dipendenti non di ruolo, nonchè del versamento del contributo allo ENAOLI »;

Vista la deliberazione consiliare n. 119/068 del 6 giugno 1968 dell'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, che accoglie e sanziona le suggerite integrazioni di cui alla nota 165776 del 2 dicembre 1967 del Ministero del tesoro, coordinandole con il testo della delibera numero 114/062;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la deliberazione consiliare n. 119/068, adottata in data 6 giugno 1968 dall'Ente Delta Padano - Ente di sviluppo, con la quale è stato deciso d'iscrivere il personale dipendente alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, a norma dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e dell'art. 10 della legge 22 novembre 1962, numero 1646.

Roma, addì 25 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

(2845)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1969.

Costituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Bari è costituito il comitato regionale per la Puglia contro l'inquinamento atmosferico, così composto:

Presidente:

Fantasia prof. Matteo, presidente dell'amministrazione provinciale di Bari.

Componenti:

Palmitessa prof. Giuseppe, assessore alla sanità della provincia di Bari;

Barnaba dott. Leonardo, medico provinciale di Bari;

Pirè prof. Ermanno, ufficiale sanitario del comune di Bari;

D'Alessandro ing. Arcangelo, provveditore regionale alle opere pubbliche della Puglia;

Maraviglia ing. Girolamo, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile della Puglia;

Lauro dott. Luigi, direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari;

Gasparro dott. Giuseppe, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari;

Mongelli prof. Francesco, libero docente in fisica terrestre dell'Università di Bari. Esperto meteorologo;

Catalano gen. Claudio, ispettore di zona dei vigili del fuoco;

Furitano col. Gioacchino, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Bari;

Pasquini ing. Renato, direttore della sezione di Bari della associazione nazionale per il controllo della combustione;

Traietto dott. Leonardo, capo del servizio medico presso l'ispettorato regionale del lavoro per la Puglia;

Palma avv. Vincenzo, rappresentante delle provincie della Puglia;

Cillo rag. Leonardo, assessore all'igiene del comune di Bari. Rappresentante della associazione nazionale dei comuni d'Italia;

Lagioia cav. lav. rag. Vincenzo, presidente della camera di commercio, industria, e agricoltura di Bari;

Lorusso ing. Domenico, esperto designato dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Bari.

Segretario:

Zecchino dott. Emilio, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Al pagamento dei gettoni di presenza a tutti i componenti e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei alla amministrazione provvederà l'ufficio del medico provinciale di Bari con imputazione della spesa sulle aperture di credito che saranno disposte in suo favore sul capitolo 1063 del bilancio di questo Ministero per l'anno 1969 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1970 e 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì **13** *febbraio* **1970**
Registro n. **2** *Sanità, foglio n.* **358**

(2935)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1969.

Costituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale della Valle d'Aosta - Ufficio del medico regionale, è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Valle d'Aosta, così composto:

Presidente:

Bionaz avv. Cesare, presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta.

Componenti:

Mappelli Angelo, assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale della Valle d'Aosta;

Barbero dott. Piercarlo, medico regionale della Valle d'Aosta;

De Marchi dott. Pietro, ufficiale sanitario del comune d'Aosta;

Di Lorenzo avv. Italo, provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte;

Vitolo dott. ing. Enrico, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile del Piemonte e Valle d'Aosta;

Artaz dott. Carlo, direttore incaricato del reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi di Aosta;

Magrassi dott.ssa Biancamaria, direttore incaricato del reparto chimico del laboratorio regionale di igiene e profilassi di Aosta;

Ermini ten. col. Virgilio, capo del centro meteorologico regionale di Milano-Linate. Esperto meteorologo;

Inzerillo dott. ing. Giovanni, ispettore generale 1ª zona dei vigili del fuoco;

Abbrescia dott. ing. Vito, comandante regionale dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta;

D'Errico dott. Tommaso, capo del servizio medico dell'ispettorato regionale del lavoro di Torino;

Piccinato dott. ing. Giuseppe, direttore della sezione piemontese settentrionale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Rosso dott. Mario, consigliere comunale di Aosta, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni di Italia;

Albaney Giuseppe, assessore regionale all'industria e commercio;

Marcoz dott. Oreste, dirigente dell'assessorato regionale all'industria e commercio della Valle d'Aosta. Esperto;

Tasselli dott.ssa Anna Maria, consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti e categorie interessate; dovrà inoltre sentire gli ufficiali sanitari dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Al pagamento dei gettoni di presenza a tutti i componenti e delle eventuali indennità di missione ai componenti estranei all'amministrazione, provvederà l'ufficio del medico provinciale di Torino con imputazione della spesa sulle aperture di credito che saranno disposte in suo favore sul cap. 1063 del bilancio di questo Ministero per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni 1970 e 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1970
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 359

(2936)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1969.

Inclusione della rosolia tra le malattie infettive dell'uomo che danno luogo all'adozione di misure sanitarie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Ritenuta la necessità di provvedere alla inclusione della rosolia tra le malattie infettive dell'uomo che danno luogo all'adozione delle misure sanitarie, di cui al capo I del titolo V del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 253 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 1, 2 e 4 del decreto ministeriale 23 aprile 1940;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Alle malattie, indicate nell'art. 1, lettera *a*), del decreto ministeriale 23 aprile 1940 è aggiunta:

« Rosolia ».

Art. 2.

Per le denunzie da parte dei medici, previste dallo art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo comma, e 5 del citato decreto ministeriale 23 aprile 1940.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2877)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1970.

Nomina della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, che deferisce ad un'apposita commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in base al quale il citato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiega effetto, in quanto applicabile, anche nella materia dei brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, che deferisce alla medesima commissione anche i ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti in materia di marchi d'impresa;

Visti, altresì, gli articoli 78 e 84 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1968, registro n. 4, foglio n. 41, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione sopra richiamata per il biennio 1968-69;

Considerato che il 31 dicembre 1969 sono scaduti i poteri della commissione nominata con il predetto decreto ministeriale;

Rilevata la necessità di ricostituire la commissione medesima per il biennio 1970-71;

Visto il nulla-osta del Ministero di grazia e giustizia alla riconferma dei magistrati chiamati a far parte della commissione per il biennio 1968-69;

Visti, infine, la legge 4 novembre 1950, n. 888; il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; la legge 5 giugno 1967, n. 417, sui compensi ai componenti delle commissioni operanti nelle amministrazioni statali; nonchè il decreto interministeriale 25 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1969, registro n. 12, foglio n. 237, che fissa i compensi spettanti ai componenti della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti;

Decreta:

Art. 1.

La commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio centrale brevetti, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è così costituita per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1970:

Stella Richter dott. Mario, magistrato di cassazione con ufficio direttivo di presidente di sezione, presidente;

Ciaccio dott. Enrico, magistrato di cassazione;

Marchetti dott. Dino, magistrato di cassazione;

Oppo prof. Giorgio, ordinario di diritto commerciale nell'Università di Roma;

Pettiti prof. Domenico, ordinario di diritto commerciale nell'Università di Perugia;

Ranzi dott. Giorgio, direttore generale, incaricato della direzione dell'ufficio centrale brevetti.

Art. 2.

La commissione è assistita da una segreteria costituita dal dott. Pietro De Franciscis, consigliere di 2ª classe nel ruolo dell'amministrazione centrale addetto all'ufficio centrale brevetti; in caso di assenza o impedimento, egli sarà sostituito dal dott. Ugo Posta, consigliere di 2ª classe nel ruolo dell'amministrazione centrale addetto all'ufficio centrale brevetti.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto, per quanto concerne i compensi e le indennità di missione ai componenti della commissione e della segreteria, graveranno sul capitolo 1465 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio 1970 e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1971.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1970
Registro n. 3 *Industria e commercio, foglio n.* 356

(2830)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1970.

Autorizzazione alla Banca del monte di Bologna e di Ravenna ad ampliare il magazzino generale esercitato in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 31 dicembre 1948, 23 agosto 1952, 23 novembre 1959, 13 ottobre 1960, 13 febbraio 1962, con i quali il Monte di Bologna è stato autorizzato ad istituire, esercitare ed ampliare un magazzino generale in Bologna, via Guelfa n. 1/2;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, con il quale la Banca del monte di Bologna e di Ravenna, succeduta al Monte di Bologna, a seguito di incorporazione del Monte di Ravenna e Bagnocavallo, è stata autorizzata ad ampliare con due nuovi capannoni il suindicato magazzino generale;

Vista l'istanza del 22 novembre 1967, con la quale la Banca del monte di Bologna e di Ravenna ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare ulteriormente il magazzino generale con una nuova area di mq. 15.000;

Vista la deliberazione n. 80 del 12 febbraio 1968, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile di Bologna in data 8 settembre 1969, con il quale si attesta la regolare esecuzione delle opere di recinzione dell'area, in conformità al progetto approvato;

Decreta:

Art. 1.

La Banca del monte di Bologna e di Ravenna, con sede in Bologna, via Indipendenza, 11, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Bologna, via Guelfa, 1/2, con un'area recintata della superficie di mq. 15.000, meglio descritta nelle planimetrie e nella relazione tecnica allegate all'istanza di cui alle premesse del presente decreto, da adibire al deposito di autoveicoli, trattori e macchine agricole di provenienza estera, escluse le loro parti di ricambio.

Art. 2.

L'ammontare del deposito cauzionale che il predetto istituto di credito è tenuto a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da L. 8.000.000 (ottomilioni) a L. 10.000.000 (diecimilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate nell'area di cui al precedente art. 1 si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

Il Ministro per le finanze
BOSCO

(2831)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1970.

Istituzione dell'archivio di Stato di Novara.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, che reca la delega al governo, per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che reca norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Decreta:

E' istituito in Novara, a decorrere dal 1° maggio 1970, l'archivio di Stato per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 18 marzo 1970

Il Ministro: RESTIVO

(2834)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Autorizzazione alla società «FID.AP. - Fiduciaria azionariato popolare S.p.a.», con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « FID.AP. - Fiduciaria azionariato popolare S.p.A. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « *FID.AP. - Fiduciaria azionariato popolare* S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

(2832)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Nomina di un componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Puglia-Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle 12 circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del suddetto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Puglia-Basilicata, con sede in Bari;

Considerato che il dott. Antonio Vignoli, chiamato con il citato decreto ministeriale 7 aprile 1967 a far parte del menzionato comitato regionale per l'ufficio rivestito di capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Lucania, è cessato dal servizio per raggiunti limiti di età;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla sua sostituzione nel comitato regionale in questione con il funzionario che è stato preposto alla direzione dell'ispettorato agrario compartimentale per la Lucania;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Valicenti, capo dell'ispettorato agrario compartimentale per la Lucania, è chiamato a far parte del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Puglia-Basilicata con sede in Bari, in sostituzione del dott. Antonio Vignoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

(2805)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.

Costituzione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Viste le leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560;

Viste le leggi 31 ottobre 1941, n. 1418 e 20 ottobre 1961, n. 1182, concernenti l'aliquota massima per l'applicazione dell'imposta camerale;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale le citate camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, relativa a nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 4 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, relativa all'istituzione della provincia di Isernia, per il quale i Ministeri competenti sono stati delegati ad emanare i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia, con sede nel capoluogo della provincia.

Art. 2.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1970, n. 20 l'ammontare delle entrate per l'imposta camerale, di cui all'art. 52 del testo unico appro-

vato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, relative ai ruoli dei comuni della nuova provincia, è devoluto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia.

Art. 3.

L'aliquota massima per l'applicazione dell'imposta camerale, di cui al precitato testo unico, è stabilita nella misura del 3 %.

Art. 4.

Entro tre mesi dalla data del presente decreto la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso provvederà a trasferire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia:

a) le attrezzature, i registri, gli schedari, il carteggio e tutto quanto attiene all'impianto per il funzionamento degli uffici interessanti i servizi seguenti: anagrafe economica (registro delle ditte), di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011; albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860; elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397; ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316; ruolo dei periti e degli esperti e quello degli stimatori e pesatori pubblici di cui all'art. 34 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011; ruolo dei mediatori, di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253; albo degli esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125; riproduzione bovina di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 126; albi dei vigneti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 500; tenuta dei registri dei venditori, dei fabbricanti e degli importatori di oggetti in metalli preziosi di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46; licenze di panificazione e di macinazione; ricorsi contro il diniego di licenza comunale per il commercio fisso; provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico e forestale; formazione degli elenchi quindicinali dei protesti e quanto altro affidato alle camere da leggi speciali;

b) gli schedari, i ruoli e gli altri documenti contabili concernenti l'applicazione dell'imposta camerale alle ditte aventi sede nei comuni della provincia di Isernia;

c) le rilevazioni statistiche in corso riguardanti i comuni della provincia di Isernia ed i documenti comunque interessanti le ricerche e gli studi economici e sociali in detti comuni;

d) il mobilio, le attrezzature, le macchine da scrivere e calcolatrici, gli stampati e quanto altro necessario per assicurare il funzionamento iniziale degli uffici camerali, previo scarico dall'inventario;

e) un fondo di cassa di L. 500.000, per le minute spese di economato, a titolo di anticipazione per l'iniziale funzionamento degli uffici.

Art. 5.

Fino alla costituzione della commissione provinciale per l'artigianato di Isernia, tutte le relative funzioni, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, saranno provvisoriamente esplicate dalla commissione provinciale per l'artigianato di Campobasso.

Art. 6.

In attesa della formazione e della approvazione dei ruoli organici del personale, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso comanderà presso quella di Isernia il personale seguente:

n. 1, funzionario di carriera direttiva;
n. 1, impiegato della carriera di concetto;
n. 3, impiegati della carriera esecutiva;
n. 1, impiegato dei servizi ausiliari.

A tale personale sarà liquidata l'indennità di missione per il periodo strettamente necessario per assicurare ai nuovi uffici normalità di funzionamento e comunque con le modalità ed entro i limiti della legge 15 aprile 1961, n. 291 e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese per il trattamento economico e previdenziale del personale sopraindicato saranno anticipate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso fino al giorno in cui quella di Isernia sarà in grado di provvedervi direttamente.

Art. 7.

Nei ruoli organici del personale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia saranno immessi i funzionari e gli impiegati della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Campobasso, che risulteranno esuberanti rispetto alle diminuite esigenze dei servizi, per opzione o, in difetto, per diretta destinazione da parte della camera di Campobasso predetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei fogli degli annunzi legali e negli albi delle amministrazioni provinciali di Campobasso e di Isernia e negli albi dei comuni della provincia di Isernia.

Roma, addì 24 marzo 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2803)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 3 per cento.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 24 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(2768)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dello ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1968, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera 12860 del 24 febbraio 1970, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha designato l'ing. Sergio Indelicato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, in sostituzione dell'ing. Arturo Attanasio;

Decreta:

L'ing. Sergio Indelicato è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed in sostituzione dell'ing. Arturo Attanasio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(2833)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 50;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1970, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'istituto predetto;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del revisore dei conti rag. Manlio Binarelli, dimissionario;

Vista la designazione effettuata dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Elio Iadarola è nominato membro del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), in rappresentanza dei lavoratori della industria ed in sostituzione del rag. Manlio Binarelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2828)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Terzo aggiornamento del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, riguardante la « Disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 7 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, con il quale gli è stata conferita la potestà di approvare l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione delle sostanze alimentari, prevedendo fra l'altro i casi d'impiego e le modalità d'uso;

Visto l'art. 5, lettera *f*), della precitata legge;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968, riguardante la disciplina dell'impiego e approva-

zione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1969, riguardante il primo aggiornamento del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sopracitato;

Considerata la necessità di prorogare di altri due anni i termini di validità della disposizione riportata nella sezione *B* del decreto ministeriale sopracitato, che autorizza la colorazione dei gelati, alle condizioni ivi previste, mediante impiego di preparati per gelati in pasta o in polvere;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico

Sono prorogati fino al 16 febbraio 1972 i termini di validità della disposizione riportata nella sezione *B* del decreto ministeriale citato in epigrafe, che consente la colorazione dei gelati, determinata mediante l'impiego dei preparati per gelati in pasta o in polvere.

Tali preparati potranno essere impiegati semprechè il gelato contenga gli ingredienti naturali che ne caratterizzano il tipo.

Roma, addì 25 marzo 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

(2876)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperative unificate di consumo vimercatesi - Società cooperativa a r. l. », con sede in Vimercate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 26 al 29 agosto e il 2 e 3 ottobre 1969 alla società « Cooperative unificate di consumo vimercatesi - Società cooperativa a r. l. », con sede in Vimercate (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperative unificate di consumo vimercatesi - Società cooperativa a r. l. », con sede in Vimercate (Milano), costituita per rogito notaio dott. Giulio Rodino in data 28 agosto 1953, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Fortunato Soldati ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2878)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1966, n. 166, concernente la costituzione della commissione di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1969 che riporta in un unico provvedimento la composizione della predetta commissione ed il successivo decreto ministeriale 24 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 12 febbraio 1970, relativo alla nomina dei rappresentanti della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1970, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono state disposte talune sostituzioni in seno alla cennata commissione;

Viste le lettere n. 180506 del 27 febbraio 1970 del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e numero 3465 del 4 marzo 1970 della Confederazione generale dell'agricoltura italiana con le quali vengono richieste le sostituzioni di taluni dei rappresentanti in seno alla commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alle sostituzioni richieste dal citato Ministero e dalla predetta confederazione;

Decreta:

In seno alla commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli ed agrumari sono disposte le seguenti sostituzioni:

Sezione A) *per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari*:

Conti dott. Sergio, direttore aggiunto del ruolo degli UU.PP.I.C.A., quale membro supplente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Gaetano Minerva;

Vannicola dott. Paolo, in qualità di membro effettivo della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, in sostituzione del geom. Giuseppe Margotti;

Burigana dott. Piero, in qualità di membro supplente della confederazione stessa, in sostituzione del dott. Paolo Vannicola;

Sezione B) *per i fiori e le piante ornamentali*:

Conti dott. Sergio, direttore aggiunto del ruolo degli UU.PP.I.C.A., quale membro supplente del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, in sostituzione del dott. Gaetano Minerva;

Vannicola dott. Paolo, in qualità di membro effettivo della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, in sostituzione del sig. Antonio Mongardi;

Margotti geom. Giuseppe, in qualità di membro supplente della confederazione stessa, in sostituzione del dott. Paolo Vannicola.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: MISASI

(3001)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di composizione architettonica III presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di composizione architettonica III, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3156)

Vacanza della seconda cattedra di algebra presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di algebra, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3086)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « G. Schiaparelli », di Biella, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 40216/1-14-13/3/Div. I in data 2 dicembre 1969, il prefetto della provincia di Vercelli ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « G. Schiaparelli », di Biella, ad accettare la donazione della somma di L. 800.000 in titoli, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi a « Cav. del lavoro Enzo Piacenza ».

(2880)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Ercole Brunetti, nato a Rocca di Papa (Roma) il 30 gennaio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2896)

Il dott. Alfonso Annunziata, nato a Napoli il 18 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 28 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(2897)

Il dott. Giovanni Dell'Olio, nato a Napoli il 31 gennaio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 17 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(2895)

Il dott. Antonio Loffredo, nato a Torre del Greco (Napoli) il 5 febbraio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 12 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(2899)

La dott.ssa Francesca Lombardi, nata ad Aversa (Caserta) il 13 agosto 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Roma in data 11 maggio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2900)

La dott.ssa Cristiana Paoletti Del Melle, nata a Rovigo d'Istria il 14 ottobre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Roma in data 11 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2901)

Il dott. Fernando De Benedictis, nato a Città Sant'Angelo (Pescara) il 5 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 12 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2898)

Il dott. Ignazio Romano Scardina, nato a Cremona l'11 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 18 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(2891)

Il dott. Umberto Polidori, nato a Tollo (Chieti) il 9 marzo 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 28 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2892)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Pietro Bargis, nato a Torino il 6 aprile 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Torino il 15 novembre 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2881)

Il dott. Giuliano Bontempelli, nato a Gualtieri (Reggio Emilia) il 10 gennaio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Parma il 17 dicembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2882)

Il dott. Francesco Bulgarella, nato a Trapani il 1° agosto 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo il 30 novembre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2883)

Il dott. Ambrogio Donati, nato a Milano il 7 maggio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 5 novembre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2884)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, il comune di Noto (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 440.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3121)

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, il comune di Modica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 637.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3122)

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, il comune di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.123.804, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3123)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, il comune di Porto Empedocle (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 367.822.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3124)

Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, il comune di Piana degli Albanesi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.411.589, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3125)

Autorizzazione al comune di Quartu S. Elena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, il comune di Quartu S. Elena (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3126)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1970, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3127)

Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1970, la provincia di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 879.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3128)

Autorizzazione al comune di Orani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, il comune di Orani (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3129)

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, il comune di Tusa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3130)

Autorizzazione al comune di Floresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, il comune di Floresta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3131)

Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 317.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3132)

Autorizzazione al comune di Rovereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, il comune di Rovereto (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3133)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1970, il comune di Velletri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 496.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3134)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 10 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629 —	629 —	629 —	629 —	628,97	629 —	629 —	629 —	629 —	629 —
Dollaro canadese	586,25	586 —	586 —	586,05	585,75	586,25	585,90	586,05	586,25	586,25
Franco svizzero	146,26	146,25	146,26	146,24	146,20	146,28	146,25	146,24	146,26	146,24
Corona danese	83,88	83,84	83,86	83,84	83,90	83,88	83,85	83,84	83,88	83,87
Corona norvegese	88,08	88,09	88,10	88,095	88,15	88,08	88,08	88,095	88,08	88,08
Corona svedese	121,05	121,02	121,03	121,03	121 —	121,05	121,03	121,03	121,05	121,05
Fiorino olandese	173,29	173,23	173,16	173,175	173,20	173,27	173,20	173,175	173,29	173,29
Franco belga	12,65	12,659	12,659	12,6545	12,64	12,65	12,6555	12,6545	12,65	12,65
Franco francese	113,58	113,60	113,58	113,61	113,60	113,58	113,605	113,61	113,58	113,58
Lira sterlina	1513,30	1513,15	1513,50	1513,25	1512,50	1513,30	1513,25	1513,25	1513,30	1512,60
Marco germanico	172,54	172,50	172,45	172,45	172,40	172,58	172,4550	172,45	172,54	172,45
Scellino austriaco	24,30	24,30	24,30	24,3030	24,25	24,30	24,305	24,3030	24,30	24,30
Escudo portoghese	22,08	22,09	22,10	22,095	22,10	22,08	22,10	22,095	22,08	22,08
Peseta spagnola	9,01	9 —	9,0150	9,0160	9 —	9,01	9,02	9,0160	9,01	9,01

Media dei titoli del 10 aprile 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,35
» 5 % (Ricostruzione)	92,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,90
» 5 % (Città di Trieste)	92,475
» 5 % (Beni esteri)	84,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,30
» 5,50 % » » 1968-83	87,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,70
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,05
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629 —
Dollaro canadese	585,975
Franco svizzero	146,245
Corona danese	83,845
Corona norvegese	88,087
Corona svedese	121,03
Fiorino olandese	173,187
Franco belga	12,655
Franco francese	113,607
Lira sterlina	1513,25
Marco germanico	172,452
Scellino austriaco	24,304
Escudo portoghese	22,097
Peseta spagnola	9,018

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1968 al 6 ottobre 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1391/68 e 1519/68, agli alimenti composti per animali (voce doganale ex 23.07) previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. numero 120/67 ed all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg. (1 u. c. = lire italiane 625)
ex 23.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci n. 17.02-B e n. 17.05-B e prodotti lattiero-caseari:	
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è inferiore o uguale al 5% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	0,705
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	1,410
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	3,525
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	0,456
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	1,161
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	1,866
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	3,981
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	0,911
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	1,616
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	2,321
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	4,436
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%, ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	1,823
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	2,528
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	3,233
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	5,348
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 50% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	2,734
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	3,439
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	4,144
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	6,259
	- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 10% ed aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari (3) uguale o superiore al 50% . . .	8,000

(1) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.
(2) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(3) Sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti delle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e delle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(2071)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970 a norma dei Regolamenti n. 2653/69, n. 2656/69 e n. 70/70 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi – Paesi terzi – Dal 1°-1-1970 al 15-1-1970	Prelievi – Paesi terzi – Dal 16-1-1970 al 31-1-1970	Prelievi – SAMA e PTOM – Dal 1°-1-1970 al 15-1-1970	Prelievi – SAMA e PTOM – Dal 16-1-1970 al 31-1-1970
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci nn. 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	949,35	949,35	386,85	386,85
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% ed inferiore a 50%	13.511,85	13.511,85	12.949,35	12.949,35
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	20.093,75	19.300,00	20.093,75	19.300,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	25.875,00	24.831,25	25.875,00	24.831,25
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	1.770,60	1.770,60	1.208,10	1.208,10
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% ed inferiore a 50%	14.333,10	14.333,10	13.770,60	13.770,60
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	24.250,00	23.293,75	24.250,00	23.293,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	2.978,75	2.978,75	2.416,25	2.416,25
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% ed inferiore a 50%	15.541,25	15.541,25	14.978,75	14.978,75
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	20.050,00	19.306,25	20.050,00	19.306,25
	85	II. non contenenti nè amido o fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	25.875,00	24.831,25	25.875,00	24.831,25

(2067)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Appia »

Con decreto n. 1082 in data 25 marzo 1970, la S.p.a. Sorgente Appia, con sede in Roma, via Appia Nuova, 1411, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Appia », che sgorga da un pozzo adiacente allo stabilimento, in territorio del comune di Roma.

L'acqua minerale, addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 1080 del 10 marzo 1970 e che saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto; varieranno nel colore che sarà bianco anzichè celeste; inoltre, al primo rigo del riquadro centrale si leggerà « acqua minerale », ed in fondo allo stesso riquadro, al di sopra degli estremi di autorizzazione, figurerà la dicitura « addizionata di anidride carbonica ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. Restano invariate le prescrizioni fatte con il citato decreto n. 1080 del 10 marzo 1970.

(3157)

Autorizzazione all'amministrazione degli spedali riuniti « S. Maria della Misericordia e S. Nicolò degli Incurabili » di Perugia ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n 300.10.III.58/11-3586 in data 20 gennaio 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli spedali riuniti « S. Maria della Misericordia e S. Nicolò degli Incurabili » di Perugia è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(2838)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 481 MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 481 MI », a suo tempo assegnato alla ditta Rovaghia Giovanni, con sede in Milano, via Alessandria n. 5.

(2846)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 177 NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 177 NA », a suo tempo assegnato alla ditta Pignotti Antonio, con sede in Napoli, via Casciari alla Loggia n. 7.

(2847)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1 SI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 1 SI », a suo tempo assegnato alla ditta Vannini Giuseppe, con sede in Siena, via S. Caterina n 16.

(2848)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 492 VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 492 VI », a suo tempo assegnato alla ditta Fonzaghi Enza, con sede in Vicenza, via Egidio di Vela n. 54.

(2849)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 16 AN »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 16 AN », a suo tempo assegnato alla ditta Abbascia Romolo, con sede a Iesi (Ancona), via Fiorenzuola n. 6.

(2850)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 162 TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 162 TO », a suo tempo assegnato alla ditta Sidolet Francesco, con sede in Torino, via Carlo Alberto n. 7.

(2851)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 123 VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 123 VA », a suo tempo assegnato alla ditta Malinverni Luciano, con sede in Gallarate (Varese), via Matteotti n. 26.

(2852)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, soc. coop. a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 27 febbraio 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena (Forlì), in amministrazione straordinaria, l'avv. Domenico Belletti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3012)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 19 marzo 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore (Foggia), in liquidazione coatta, il rag. Corrado Pellegrini è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3013)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a quattro posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali; non sono ammessi titoli equipollenti.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei diplomi di laurea sopraindicati, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

b) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

d) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

e) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, artt. 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660); limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, artt. 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

m) per i mutilati e gli invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove dei deceduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) a 10) della categoria 9ª e 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

n) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

o) per le vedove e gli orfani di guerra o di caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1966, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7) che procedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente numero 2).

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata, dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione e nello arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, quarto comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite ai sensi dell'art. 3);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa.

La firma, posta in calce alla domanda, dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consteranno per tutti i candidati di tre prove scritte e di una prova orale obbligatoria.

Le tre prove scritte obbligatorie si svolgeranno sopra argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

I candidati che ne avranno fatta esplicita richiesta nella domanda di ammissione sosterranno anche la prova facoltativa di lingue estere (francese, inglese, tedesca).

Art. 6.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la commissione aggiungerà un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con il punteggio relativo alle prove facoltative di lingue.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se acquisiti dall'interessato dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè siano documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza della nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato dall'art. 2 del bando in originale od in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza e di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo rilasciato in bollo del sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana o dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato rilasciato da un ispettore sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio per il disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, o di carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il docu-

mento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici o razziali, dei coniugati e vedove e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

b) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati e invalidi civili presenteranno un certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante la iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

e) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1 secondo e terzo comma, della legge citata dovranno presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo del prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera a), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati appartenenti ai ruoli ordinari dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

u) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 12.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto e sarà composta di:

un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla commissione verrà aggregato, in qualità di membro aggiunto, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere le prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con la qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 15.
Programma di esame

Prove scritte obbligatorie:

I) diritto civile e commerciale;

II) diritto amministrativo;

III) economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) economia dei trasporti;
3) diritto costituzionale;
4) diritto internazionale pubblico;
5) elementi di diritto e procedura penale;
6) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
7) statistica;
8) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tranvie, filovie e servizi automobilistici;
9) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
10) regolamento per la navigazione interna;
11) organizzazione e funzionamento della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 marzo 1970

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1970
Registro n. 3, foglio n. 105

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi in carta da bollo

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quattro posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . in data . . . . presso l'università di . . . . (oppure di appartenere alla carriera di concetto con la qualifica di . . . . e di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .) di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . ; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . in qualità di . . dal . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova di lingua straniera, sceglie la lingua . (francese, inglese, tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Data . .

Firma (1) . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida la autenticazione della firma da parte del sindaco. Per i dipendenti dello Stato. è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(2843)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo, 16, è stata affissa la deliberazione n. 302/P del 16 marzo 1970, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova riservato a laureati in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche, in giurisprudenza, in scienze agrarie, in scienze forestali, nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 1058/P del 30 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1969.

(2842)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cento posti di consigliere

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cento posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo) il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 323 del 24 dicembre 1969, avranno luogo in Roma nei giorni 5 e 6 maggio 1970, con inizio alle ore 8 antimeridiane, nei locali appresso indicati:

Palazzo dello sport (E.U.R.);
Salone delle Fontane, viale dell'Agricoltura (E.U.R.).

(3207)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1969, registro n. 24 Difesa, foglio n. 248;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi:

Disegna Giovanni, tenente generale dell'Arma aeronautica ruolo servizi in servizio permanente effettivo, presidente;
Sanfilippo Vincenzo, generale di brigata aerea « a disposizione », membro per gli esami di storia, geografia e topografia;
Zanusso Guido, colonnello dell'Arma aeronautica ruolo servizi in servizio permanente effettivo, membro per gli esami di cultura generale;
Marini Renato, tenente colonnello dell'Arma aeronautica ruolo servizi in servizio permanente effettivo, membro per gli esami di cultura militare aeronautica;
Giusti Alberto, maggiore del Corpo del genio aeronautico ruolo chimici in servizio permanente effettivo, membro per gli esami di matematica, fisica e chimica;
Rappazzo Stefano, maggiore del Corpo di commissariato ruolo commissariato in servizio permanente effettivo, segretario e membro supplente.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1957, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 22 genanio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1970
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 117

(2750)

Commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modifiche:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1969, registro n. 16 Difesa, foglio n. 118;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale:

Presidente:
Gobbi Edoardo, generale di brigata aerea in s.p.a.d.

Membri:

Notarangelo Vincenzo, colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e.;

Caneschi Alberto, colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.a.d.;

Musci Riccardo, ten. colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e.;

Liberatore Antonio, ten. colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale in s.p.e.

Segretario:

Ceccarini dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

A ciascuno dei componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1970
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 327

(2792)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2415 del 23 aprile 1969, con cui fu costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per le condotte mediche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno bandito con decreto n. 5589 del 9 ottobre 1968;

Vista la nota prefettizia con la quale si comunica che, in sostituzione del dott. Giuseppe Juliani dimissionario, viene designato il dott. Nicolò Fallica, direttore di sezione;

Considerata la necessità di nominare il nuovo componente in seno alla commissione predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie aprovato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 2415 del 23 aprile 1969 il dott. Nicolò Fallica, direttore di sezione presso la prefettura di Ascoli Piceno, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso per le condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967 in provincia di Ascoli Piceno in sostituzione del dott. Giuseppe Juliani dimissionario.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in S. Benedetto del Tronto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Ascoli Piceno, dell'ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno e dei comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 12 marzo 1970

Il medico provinciale: VISCOMI

(2758)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 292 del 29 marzo 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 1265 del 15 dicembre 1969 relativo alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 180 del 12 febbraio 1970, concernente l'ammissione agli esami dei candidati;

Visti i verbali del concorso, con la graduatoria di merito degli idonei, rimessi dalla commissione giudicatrice e accertata la regolarità dei verbali medesimi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 3 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa;

1. De Camillis Tullio	punti 73,15	su 120
2. Di Mattia Sabatino	» 66,78	»
3. Buccella Raffaele	» 65,27	»
4. Mancini Vincenzo	» 64,04	»
5. Pensieri Vincenzo	» 63,96	»
6. Cortese Michele	» 63,80	»
7. Ragonici Rosolino	» 63,38	»
8. Di Matteo Ernesto	» 62,56	»
9. Attili Attilio	» 57,53	»
10. Zamponini Ubaldo	» 55,00	»
11. Taddei Venanzo	» 54,00	»
12. Bellini Alberto	» 52,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Teramo e dei comuni di Teramo e Mosciano S. Angelo.

Teramo, addì 23 marzo 1970

Il veterinario provinciale: MARTINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 300 del 23 marzo 1970, relativo all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1968;

Visto le preferenze espresse dai candidati in ordine alla assegnazione delle condotte poste a concorso;

Richiamate le disposizioni di legge vigenti in merito;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno segnato:

1) De Camillis Tullio: seconda zona del comune di Teramo;

2) Di Mattia Sabatino: Mosciano S. Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni di Teramo e Mosciano S. Angelo.

Teramo, addì 23 marzo 1970

Il veterinario provinciale: MARTINI

(2759)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.